

COMMISSIONE DI GARANZIA

CONFLITTO DI LAVORO PER QUESTIONI RIGUARDANTI I SINGOLI LAVORATORI

Di seguito si riporta la delibera della Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero, su conflitti riguardanti i singoli lavoratori; come si vede essa conferma, come era giusto, la podesta' del sindacato di aprire i conflitti anche per i casi singoli, escludendo pero' l'obbligo aziendale di blocco del provvedimento attuato.

Prot. n. 15154
Pos. 16801

Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 dicembre 2003, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:

Delibera n. 03 /162

LA COMMISSIONE

ESAMINATO il quesito formulato da Poste Italiane s.p.a. nel corso dell'audizione del 12 novembre 2003, con il quale ha chiesto di chiarire:

1) se sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art.18 del c.c.n.l. nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro sia motivato dall'adozione di un provvedimento riconducibile all'esercizio di un potere del datore di lavoro riguardante la posizione di un singolo lavoratore (ad esempio, il distacco di un dipendente);

2) se l'obbligo delle parti di astenersi da ogni azione diretta durante l'espletamento della procedura, previsto dal citato art. 18 del c.c.n.l., comporti anche l'obbligo di sospensione del provvedimento riguardante il singolo lavoratore;

VISTO l'art.18 del c.c.n.l. dell' 11 luglio 2003;

RILEVATO CHE

a) il citato art.18 del c.c.n.l. distingue la procedura (lett.A) che le parti devono svolgere nei casi di "controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di lavoratori", da effettuare "secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art.2" dello stesso c.c.n.l, dalla procedura (lett. b) che le parti devono svolgere nei casi "conflitti di lavoro" insorti a livello di unità produttiva, regionale e nazionale;

b) il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere ad oggetto qualsiasi questione che il sindacato valuti di proprio interesse;

c) l' "azione diretta" da cui il citato art. 18 impone l'astensione nelle more della procedura si identifica proprio e solo con il conflitto collettivo che la procedura è destinata ad evitare e non con l'oggetto di tale conflitto;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

a) in relazione al quesito di cui al punto 1 della premessa, in assenza di una definizione restrittiva di "conflitto di lavoro" ai fini dell'attivazione della procedura di cui alla lett.B dell'art. 18

del c.c.n.l., si deve ritenere che le parti siano tenute all'esperimento della predetta procedura anche nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro insorga in relazione a questioni riguardanti un singolo lavoratore;

b) in relazione al quesito di cui al punto 2 della premessa, si deve ritenere che l'obbligo delle parti di astenersi da ogni azione diretta durante l'espletamento della procedura non riguardi i provvedimenti adottati dall'azienda nei confronti di singoli lavoratori.

DISPONE

La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alle Poste Italiane s.p.a., alle organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILPCONFSAL, UGL-COM. SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI.

IL PRESIDENTE (Antonio Martone)